



COMUNE DI CARRE'

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

Numero 41 del 28-07-14

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **ventotto** del mese di **luglio** alle ore **20:00** , nella Sala delle Adunanze Consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

MATTEI DAVIDE	P	LORENZI MATTEO ANTONIO	P
MACULAN VALENTINA	P	FEDELI PAOLO	P
LOBBA PAOLO	P	MARTINI RENATO	P
TAGLIAPIETRA STEFANIA	P	MARINI GIANCARLO BATTISTA	P
MARINI ROBERTO	P	FABRELLO MARIO	P
FILIPPI MATTEO	P	FONTANA MASSIMO	A
FILIPPI ANDREA	P		

Assume la presidenza il Signor MATTEI DAVIDE in qualità di PRESIDENTE

Assistito dal SEGRETARIO COMUNALE ALFIDI DOTT. LUIGI

Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza, invita i membri del Consiglio a prendere in esame il seguente:

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (IMU)

Soggetta a controllo	N
Immediatamente eseguibile	S

Partecipano alla seduta la dr.ssa Bertoldi, responsabile del servizio finanziario, e il revisore del conto, dr. Angelo Bacchin.

Relaziona l'Assessore Marini, illustrando i contenuti del presente provvedimento. Afferma che si è operata una diminuzione dell'IMU sulle seconde abitazioni e sui fabbricati a destinazione commerciale, in quanto tali immobili sono gravati anche dalla TASI. Relativamente alle abitazioni concesse in uso gratuito ai figli si è fissata un'aliquota del 5,6 per mille. Si è mantenuta l'aliquota per i terreni edificabili. Si cercherà di inviare a tutti i cittadini i bollettini precompilati, in modo da semplificare il compito del contribuente.

Ultimata la relazione si apre il dibattito che riporta i seguenti interventi:

Fabrello: chiede quale sia il gettito dei terreni edificabili.

Assessore Marini: risponde circa 184.000,00 euro.

Si discute sulle modalità del dibattito, se sia opportuno discutere da subito dell'intera manovra tributaria o del solo aspetto legato all'IMU. Si concorda sulla prima modalità.

Assessore Marini: illustra l'intera manovra tributaria. Si sofferma sulla TASI, nuova imposta che dovrebbe remunerare i costi dei servizi indivisibili, servizi di cui è incerta anche l'individuazione (cita il caso delle deliberazioni diverse da parte di tutti i Comuni); si è cercato di prevedere un'imposta abbastanza semplice da gestire, che consentirà al Comune di inviare a casa dei contribuenti i moduli precompilati, in tal modo semplificandone gli adempimenti. Afferma che per la TASI si è prevista un'unica aliquota dell'1,6 per mille, con le eccezioni delle aree fabbricabili e dei fabbricati rurali; si è previsto che l'inquilino dell'immobile paghi il 30% della tassa. Osserva che poiché la TASI è interamente deducibile, per i fabbricati produttivi l'onere rimane pressoché immutato rispetto all'anno precedente. Osserva che l'aliquota della TASI è tra le più basse dei Comuni limitrofi. Relativamente alla TARI, afferma che la suddivisione del gettito tra utenze domestiche e non domestiche è stata stabilita nel 45% e nel 55%; in tal modo si è operata, anche sulla base di un parere dell'Anci, una rivisitazione della precedente ripartizione, prevedendo una media tra il sistema 2013 e quello in precedenza in vigore con la TARSU; nel contempo, nella seconda metà dell'anno saranno effettuate campionature in modo da avere una suddivisione meno presuntiva della produzione dei rifiuti tra le diverse categorie di utenza. Sostiene che l'incremento per le utenze domestiche, vista la platea di tali contribuenti, sarà di pochi euro. Con riguardo all'addizionale comunale all'IRPEF, osserva che si è operato un incremento dell'aliquota dallo 0,5 allo 0,6, allo scopo di garantire la copertura della spesa corrente; osserva che bisogna tener conto che si tratta di un incremento che incide in modo limitato per la maggior parte dei contribuenti; l'alternativa era aumentare di più la tassazione sugli immobili, ma la scelta politica è stata quella di agire sull'imposta sui redditi. Conclude osservando che con questa manovra gli oneri di urbanizzazione vengono ad essere utilizzati per la loro funzione, di finanziare gli investimenti.

Martini: Sostiene che si è ridotta l'IMU sulle seconde case, cioè su beni produttivi di reddito, mentre si è aumentata la pressione fiscale sia sulle prime case con la TASI, sia sul reddito attraverso l'incremento dell'addizionale IRPEF; infatti se è pur vero che vi è una fascia di esenzione di 15.000 euro, dopo tale fascia si paga un uno per mille in più: fa degli esempi per dimostrare che per un reddito di 40.000,00 euro si pagano circa 40 euro in più. Ritiene che i cittadini che non riescono arrivare a fine mese sono molto penalizzati da tale manovra; afferma che, al contrario, la manovra giova alle categorie produttive (cita il caso del reddito dichiarato da alcune di tale categorie); sostiene che in tal modo vengono tassati i soliti noti. Quanto alla TARI, ricorda che l'anno scorso si è cercato di applicare i dati oggettivi pervenuti dal soggetto gestore, al fine di distinguere tra le utenze domestiche e quelle non domestiche; inoltre, è stato il primo anno che sono stati utilizzati i

nuovi coefficienti, che penalizzavano molto alcune categorie produttive (ad es. ristoranti, bar ...); si è cercato di agevolare tali utenze con norme speciali, come ad es. quella della riduzione per l'autosmaltimento della frazione umida del rifiuto. Ritiene che il raffronto con gli altri Comuni sia possibile solo con realtà omogenee.

Fabrello: afferma di essere contrario alla manovra, perché per uscire dalla crisi è necessario sostenere i consumi lasciando ai cittadini la possibilità di spendere; la manovra va nel verso opposto perché riduce tale possibilità ai cittadini. In particolare, ritiene che si sarebbero potuti utilizzare gli oneri di urbanizzazione per coprire, nei limiti previsti dalla legge, la spesa corrente.

dr.ssa Bertoldi: ripercorre la vicenda della prima fase di applicazione della TARES, affermando che i criteri di suddivisione dell'imposta sono presuntivi dell'attitudine a produrre rifiuti; afferma che il parere dell'Ancitel ha fatto un po' di chiarezza, ricomprendendo tra i criteri razionali sia i coefficienti del DPR n. 158, sia i dati che provengono da verifiche fattuali, sia, in ultimi analisi, anche i criteri utilizzati per la TARSU; ritiene che sarebbe compito del gestore verificare la suddivisione della produzione dei rifiuti tra utenze domestiche e non domestiche.

Sindaco: afferma che si è operato su vari ambiti, anche raffrontandosi ad altri paesi: in primo luogo si è cercato di semplificare il compito del contribuente (cita il caso della TASI). Ritiene che non si sia gravato sulle prima case. Quanto alla TARI, si è operato facendo una serie notevole di simulazioni allo scopo di risolvere il problema emerso nel precedente anno; si è, quindi, stabilita una percentuale di differenziazione tra utenze domestiche e non domestiche che consentisse di risolvere tali problemi. Quanto all'addizionale IRPEF, afferma che non vi è penalizzazione particolarmente gravosa per le famiglie; si mostra stupito delle critiche dell'ex assessore Martini, anche perché la precedente Amministrazione aumentò tale imposta dallo 0,2% allo 0,5%.

Marini Giancarlo Battista: afferma che si tolgono pochi euro a molti e in tal modo si raggiunge l'obiettivo; ritiene che sia una manovra da commercialisti, che lo vede contrario. Ricorda che l'incremento della TARES sulla TARSU andrebbe pesato e raffrontato ad altri Comuni, dove la TARSU già imponeva pagamenti ben maggiori a talune attività produttive. Afferma che anche pochi euro se possono incidere poco su dei single, hanno un altro peso sulle famiglie in difficoltà, che spesso non vengono neanche a chiedere l'aiuto dei servizi sociali dei Comuni.

Lorenzi: chiede al consigliere Marini cosa avrebbe fatto se fosse stato in maggioranza.

Marini Giancarlo Battista: risponde che avrebbe aumentato le imposte alle attività produttive e non alle famiglie.

Sindaco: sostiene che la scelta di non utilizzare gli oneri di urbanizzazione per coprire la spesa corrente consente al bilancio una piena sostenibilità.

Marini Giancarlo Battista: afferma che la critica è alla ripartizione del peso fiscale che penalizza solo i lavoratori dipendenti.

Assessore Marini: chiede perchè analoghe obiezioni non furono manifestate quando fu aumentata l'aliquota dallo 0,2 allo 0,5%

Sindaco: ricorda, con riferimento alla TARES, che i correttivi furono approvati dopo aver fatto la frittata.

Marini Giancarlo Battista: ribadisce che la TARSU applicata ad alcune categorie produttive era la più bassa del circondario.

Fabrello: afferma che nella precedente amministrazione propose di abbassare la tassa ai commercianti, ma il Segretario Comunale rispose che era troppo tardi.

Martini: sostiene che anche l'anno scorso erano state fatte molte simulazioni. Quanto all'incremento dallo 0,2 allo 0,5%, ricorda che non era possibile utilizzare gli oneri di urbanizzazione e che si cercò di mitigare gli effetti dell'aumento con la previsione di una soglia di esenzione.

Sindaco: chiede perché all'epoca non si aumentò l'imposizione sugli immobili.

Martini: ribatte che il Sindaco non paga l'IMU in Comune di Carrè.

Sindaco: si stupisce di tale affermazione, anche perché i suoi familiari risiedono a Carrè.

Marini Giancarlo Battista: si dissocia dall'affermazione del consigliere Martini, ma afferma che il Sindaco e l'assessore al bilancio devono essere rappresentativi di tutti, non di una parte.

Accertato che nessuno dei presenti vuole più prendere la parola, il Sindaco, Presidente dell'assemblea, pone ai voti la proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

a) l'art. 1, commi 639 e successivi della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore e nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;

b) l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU che trova la sua applicazione nell'art. 13 del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e successive modifiche e negli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, in quanto compatibili;

Rilevato che l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze delle stesse;

Considerato che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 e seguenti della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, l'Imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2014 risulta basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2013, che prevede, tra l'altro,

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale e unità immobiliari equiparate ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;

- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e la riduzione del moltiplicatore per la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli;

- l'esenzione dall'imposta dei fabbricati merce e degli immobili degli enti non commerciali destinati alla ricerca scientifica;

- la possibilità per i Comuni di assimilare ad abitazione principale una unica unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, entro un limite Isee in capo al comodatario di € 15.000,00 o per rendite non eccedenti 500 € di valore;

- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228;

Precisato che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76%, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o diminuzione, esclusivamente come segue:

a) aliquota di base 0,76%, con possibilità di aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali;

b) aliquota agevolata per l'abitazione principale e relative pertinenze categoria catastale A1, A8 e A9: 0,4 %, con possibilità di aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali;

Tenuto conto, altresì, che dall'imposta dovuta per le unità immobiliari di categoria A1, A8 e A9 adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Visto altresì il Regolamento comunale che disciplina l'applicazione delle IUC- nella parte relativa all'IMU approvato dal Consiglio Comunale in data odierna;

Precisato che, con il Regolamento citato sono state assimilate alle abitazioni principali, le unità immobiliari e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili ricoverati presso istituti di ricovero a condizione che non risultino locate, e che pertanto le stesse sono esenti dall'Imposta IMU, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9;

Richiamati:

- l'art. 1, comma 169 della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), che ha stabilito che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; dette deliberazioni, anche se approvate, successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- l'art. 13, comma 15 del citato D.L. 201/2011 convertito con la legge n. 214/2011 che prevede che a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il termine di 30 giorni dalla loro esecutività e comunque, entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Evidenziato che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, nonché della comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 febbraio 2014;

Ritenuto, come proposto dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 40 del 30.06.2014, di

- ridurre l'aliquota IMU dal 7,60 per mille al 6,60 per tutti gli immobili, con esclusione delle aree fabbricabili e dei fabbricati di tipo "D" per i quali resta l'aliquota del 7,60 per mille;

- introdurre una aliquota agevolata per gli immobili dati in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado per i quali si propone una aliquota del 5,6 per mille;

Visto l'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, il quale stabilisce che:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Preso atto del Decreto 29 aprile 2014 - Ministero dell'Interno che recita: "Ulteriore differimento dal 30 aprile al 31 luglio 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli enti locali, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267". *Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2014;*

Visto l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'art. 239, comma 1, lettera b), numero 7, del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

CON i seguenti voti espressi per alzata di mano su n. 12 consiglieri presenti:

Voti a favore	n. 9
Voti contrari	n. 2 (Martini e Marini Giancarlo Battista)
Astenuti	n. 1 (Fabrello)

D E L I B E R A

1) di determinare per l'anno 2014 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta municipale propria;

DESCRIZIONE	ALIQUOTA	DETRAZIONE
Abitazione principale (unità immobiliari di cat. A1, A8 e A9) e relative pertinenze (Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo).	4 per mille	€ 200
Unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, con esclusione delle categorie di cui sopra.	Esenti, in quanto assimilate ad abitazione principale, con esclusione degli immobili di categoria A1, A8 e A9	---
Unità immobiliari e relative pertinenze concesse in comodato gratuito ai parenti in linea retta di primo grado.	5,6 per mille	---
Immobili concessi in uso gratuito a parenti di cui all'art. 74 del C.C. in linea retta/collaterale rispettivamente entro il primo e secondo grado. Condizioni per fruire di tale agevolazione sono la presenza nella famiglia che usufruisce gratuitamente dell'immobile di: - invalidi civili al 100% ai sensi dell'art. 6 DM 1,02,1991	4,6 per mille	

con indennità di accompagnamento oppure - situazione di handicap grave prevista dal comma 3 dell'art. 3 della legge 104/1992; certificate con copia del verbale della commissione medica.		
Aree fabbricabili.	7,6 per mille	---
Fabbricati tipo "D"	7,6 per mille	---
Altri fabbricati	6,6 per mille	---
Terreni agricoli	Esenti (ex art. 7 d. Lgs 504/92 comma 1 lett. h richiamato dall'art. 9 c,8 D. Lgs 23/2011)	---

2) di dare atto altresì che le aliquote decorrono dal 1° gennaio 2014;

3) di disporre che una copia della presente deliberazione di determinazione delle tariffe, ai sensi dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, sia inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro 30 giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, al fine della pubblicazione sul sito informatico del Ministero stesso;

4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4, dell'art. 134 del D. lgs. n.267/2000 con separata votazione dal seguente esito:

Consiglieri presenti e votanti: n. 12
Voti a favore n. 12
Voti contrari n. //
Astenuti n. //

Premesso che la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale in ordine al seguente oggetto:

APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (IMU)

Ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dall'art. 49 del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 nelle seguenti risultanze:

Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000;

Il Responsabile del Servizio
F.to FILIPPI SILVANO

Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile, perché la proposta comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziario o sul patrimonio dell'Ente, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000;

Il Responsabile del Servizio
F.to BERTOLDI MONICA

Approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to MATTEI DAVIDE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ALFIDI DOTT. LUIGI

Il Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'albo pretorio comunale il 12-08-14 ed ivi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi dal 12-08-14, al 27-08-14, come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

IL VICE-SEGRETARIO
F.to DOTT.SSA PAOLA MARCHIORI

ATTESTA

- Non è soggetta a controllo preventivo di legittimità in seguito all'abrogazione dell'art. 130 della Costituzione, operato dalla legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 (circolare presidente giunta regionale del Veneto n. 22 del 9 novembre 2001);
- E' stata trasmessa con lettera n. _____, in data _____ al difensore civico comunale per iniziativa di almeno un quinto dei consiglieri assegnati, ai sensi dell'art. 127, 1° comma, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

IL VICE-SEGRETARIO
F.to DOTT.SSA PAOLA MARCHIORI

ATTESTA

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 28-07-14:
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000);
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, del D. Lgs. n. 267/2000);
- decorsi 15 giorni dalla richiesta al difensore civico comunale, senza che lo stesso organo abbia riscontrato alcun vizio.

Dalla Residenza Comunale, li 12-08-14

IL VICE-SEGRETARIO
F.to DOTT.SSA PAOLA MARCHIORI

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Carrè li 12-08-14

*Il funzionario incaricato
Villanova Monica*